

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI NEW MILLENNIUM

1. PREMessa. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.

La nozione di "pacchetto turistico" (art.2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente:

I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

- a) trasporto;
- b) alloggio;
- c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".

2. FONTI LEGISLATIVE.

Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni - in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95.

3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA.

New Millennium, nell'offerta del viaggio organizzato formulata al cliente per tramite dell'agenzia, fornirà una scheda tecnica in cui verranno indicate, fra le altre cose:

- estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
- cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore;

4. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI VIAGGIO.

Il contratto di viaggio redatto su apposito modulo contrattuale, e compilato in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione dell'offerta formulata da NEW MILLENNIUM si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui il cliente firmerà il contratto di viaggio, e l'agenzia, in suo nome e per suo conto, completerà la procedura telematica di prenotazione.

Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite da NEW MILLENNIUM in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

5. PAGAMENTI.

Per viaggi prenotati oltre 20 giorni dalla data di prevista partenza il cliente dovrà versare un acconto pari al 15% all'atto della prenotazione ed il saldo entro 20 giorni dalla data della prevista partenza

Per viaggi prenotati a meno di 20 giorni dalla data della prevista partenza il cliente dovrà versare al momento della conferma prenotazione l'intero importo dovuto

Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, da parte dell'agenzia intermediaria e/o da NEW MILLENNIUM la risoluzione di diritto del contratto di viaggio con diritto a ritenere quanto versato ed il diritto della corresponsione di quanto dovuto ai sensi del successivo art. 7.

6. PREZZO. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato nell'offerta ed agli eventuali aggiornamenti successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di conferma della prenotazione del viaggio.

7. RECESSO DEL CONSUMATORE.

Il consumatore può recedere dal contratto, senza nulla dovere, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:

- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione sarà effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata a tutti gli effetti.

Il consumatore prende atto che in caso di recesso dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, gli verrà addebitato, al netto dell'acconto versato di cui all'art. 5, I comma ed oltre al costo individuale di gestione pratica, l'importo di seguito specificato a titolo di corrispettivo per il recesso:

10% + quota iscrizione fino a 30 giorni lavorativi prima della data di partenza.

25% + quota iscrizione dal 29° al 21° giorno lavorativo prima della data di partenza.

50% + quota iscrizione dal 20° al 11° giorno lavorativo prima della data di partenza.

75% + quota iscrizione da 10° al 3° giorno lavorativo prima della data di partenza

100% della quota di partecipazioni dopo tali termini

Modifiche ed annullamenti di voli di linea sono soggetti alle penalità previste dalle compagnie aeree a seconda della tariffa applicata e potrebbero essere diverse da quelle esposte nel presente. Per i voli di linea, oltre alle penali qui riportate, verranno applicate anche quelle applicate dal vettore aereo.

Nel caso di gruppi precostituiti, le penali di cui sopra verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

Nessun rimborso spetterà al cliente nei seguenti casi:

- mancata presentazione nel giorno previsto per la partenza presso la struttura o all'aeroporto di partenza, senza darne preventiva comunicazione a NEW MILLENNIUM (No Show);
- interruzione del viaggio;
- impossibilità di poter effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti di espatrio o di qualsiasi altro adempimento necessario per realizzare il viaggio;

Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di

riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo 7).

Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.

Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), NEW MILLENNIUM, ove annullasse, (ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato tramite l'agente di viaggio.

La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA.

NEW MILLENNIUM, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, predisporrà soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore oggettivamente inferiore rispetto a quelle previste, lo rimborserà in misura pari a tale differenza.

Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta da NEW MILLENNIUM venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, NEW MILLENNIUM fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

10. SOSTITUZIONI.

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

1. NEW MILLENNIUM ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
2. il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
3. il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui al n. 3) del presente articolo.

In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il suddetto termine.

NEW MILLENNIUM non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi.

Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI. I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro da NEW MILLENNIUM, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.

Il consumatore è tenuto a fornire a NEW MILLENNIUM tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso NEW MILLENNIUM del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Il consumatore comunicherà altresì per iscritto a NEW MILLENNIUM, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA.

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in offerta soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.

In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, NEW MILLENNIUM si riserva la facoltà di fornire in offerta una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

13. REGIME DI RESPONSABILITÀ.

NEW MILLENNIUM risponderà dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che l'evento sia derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che NEW MILLENNIUM non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

14. LIMITI DEL RISARCIMENTO.

Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità e, precisamente:

- la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955;

- la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario;

- la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore.

In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di "2.000 Franchi oro Germinal" per danno alle cose" previsto dall'art. 13 n° 2 CCV, di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno, esclusi quelli alla persona, e per quelli stabiliti dall'art. 1783 Cod. Civ e "50.000 Franchi oro Germinal" per danno alla persona".

15. OBBLIGO DI ASSISTENZA.

NEW MILLENNIUM è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. Tale obbligo sarà assolto mettendo a disposizione dei propri clienti personale competente a cui rivolgersi in caso di difficoltà. Nessuna responsabilità potrà configurarsi a carico di NEW MILLENNIUM se il personale presente non venisse contattato prima di qualsiasi iniziativa personale.

Il cliente prende atto che tutto il personale NEW MILLENNIUM non ha alcun potere rappresentativo della stessa e che, pertanto, alcuna dichiarazione del personale potrà in alcun modo impegnare NEW MILLENNIUM.

NEW MILLENNIUM ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

16. RECLAMI E DENUNCE.

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché NEW MILLENNIUM, il suo rappresentante locale o l'accomodatore vi pongano tempestivamente rimedio.

Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, a NEW MILLENNIUM o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, solo se abbia effettuato segnalazione del disservizio all'assistente New Millennium in loco durante il soggiorno, o per telefono al numero di emergenza indicato

nel foglio di convocazione, durante il periodo di riferimento del viaggio acquistato.

Non si accetteranno, in ogni caso, reclami e denunce fondate esclusivamente su pareri soggettivi dei clienti, non suffragati da idonea documentazione a sostegno.

New Millennium si riserva il diritto di non prendere in carico la gestione dei reclami non pervenuti tramite raccomandata A/R entro i termini e le modalità sopra previsti e descritti.

NEW MILLENNIUM si riserva il diritto di tutelare la propria immagine in sede civile e penale in caso di reclami presentati alla stessa e diffusi agli organi di stampa nazionali ove mai risultasse che gli stessi reclami abbiano a fondamento unicamente uno scopo speculativo.

17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO. Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

18. FONDO DI GARANZIA.

E' istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 21 D. lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:

a) rimborso del prezzo versato;

b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero

Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999 (ai sensi dell'art. 21 n.5 D. lgs. n.111/95).

19. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione e dall'esecuzione del contratto, che non sia possibile risolvere in via amichevole, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma e ciò in deroga ad ogni foro alternativamente ipotizzabile a norma del codice di procedura civile.

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE.

Contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO.

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Informativa ai sensi della Legge. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della L. 269/98.

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e *Il rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere* alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.

Privacy. Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e che il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.

27/12/1977 n. 1084, dal D. Lgs. 111/95 di attuazione della direttiva Cee 90/314, nonché dalle condizioni generali che, qui allegate, ne formano parte integrante, si intenderà concluso per effetto dell'accettazione da parte del cliente della presente proposta.

Si dà atto che tutte le informazioni previste dalla normativa vigente, sono state fornite, fatte salve quelle previste dagli artt. 7 e 8 del D. Lgs 111/95 che, se non già precedentemente in possesso del/i contraente/i, verranno fornite in tempo utile prima della partenza, oppure unitamente ai titoli di viaggio.

Si dà atto che l'agenzia venditrice non è responsabile per l'inadempimento degli obblighi di organizzazione ed esecuzione degli obblighi del pacchetto turistico, che gravano direttamente sull'organizzatore e che i voli indicati possono subire variazione senza che questo costituisca inadempimento da parte dell'organizzatore.

Per accettazione , _____, li _____

Firma per esteso del cliente, in proprio ed in nome e per conto delle persone sopra elencate

Eventuale firma del genitore _____

Il cliente attesta inoltre di aver ricevuto e dichiara di accettare espressamente le informazioni inerenti al viaggio, la scheda tecnica, le condizioni generali di contratto e le penali in esso contemplate.

Per accettazione , _____, li _____

Firma per esteso _____ Eventuale firma del genitore _____

Firma dell'agenzia venditrice _____